

Progettazione:

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MICHELE R.G. CURTOTTI
Viale II Glugno, 385 - 71016 San Severo (FG)
Ing.curtottl@pec.lt - studiocurtottl@gmail.lt

PARCO EOLICO POGGIO IMPERIALE

Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/03 del parco eolico

nel comune di Poggio Imperiale (FG)

Comune d	NTE: RENVICO ITALY SRL II Poggio Imperiale (FG) PELAZIONE IDROLOGICA PROGETTO DEFINITIVO	AG SC	ATA: Febbraio 2018 GGIORN.: CALA: MENS.: A4 FOGLI:
COMMITTENTE: RENVICO ITALY SRL RENVICO RENEWABLE ENERGY	PROGETTAZIONE: ing. Michele R.G. Curtotti PROGETTAZIONE: ing. Michele R.G. Curtotti		

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



1. PREMESSA

La società Renvico Italy S.r.I. intende realizzare nel Comune di Poggio Imperiale (FG), alla località "Giardina", un impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento costituito da n. 10 (dieci) aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, di potenza unitaria pari a 4,2 MW, la cui scelta sarà operata a valle dell'Autorizzazione Unica, ovvero alla cantierabilità dell'impianto eolico di progetto, tra i modelli di turbine a quel dato momento presenti sul mercato, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali massime, dei limiti di emissioni sonore e di potenza nominale dei modelli previsti in progetto. L'energia elettrica prodotta dall'impianto di progetto, denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", sarà convogliata alla RTN, e più precisamente collegata in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN da inserire, in entra-esce, alla linea 150 kV "San Severo-Serracapriola", previa realizzazione di:

- una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV da inserire, in entra-esce, alla linea 380 kV "Rotello-San Severo";
- due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le SE future suddette".

In particolare, l'energia prodotta dal parco eolico verrà raccolta nella cabina di sezionamento, interna al parco, e trasportata tramite cavidotti interrati, in media tensione, alla futura Stazione di Smistamento di San Paolo di Civitate nei pressi della quale verrà realizzata una Sottostazione Elettrica di Utente (SE) destinata alla trasformazione (150/30 kV) e alla consegna dell'energia elettrica prodotta tramite collegamento in antenna.

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Parte Terza, Sezione I, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

II D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. 2 (pubblicato su G.U.R I. n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96) (TESTO VIGENTE AL 17/11/2017), all'art. 175 "Abrogazione di

¹ Entrata in vigore del provvedimento: 29 aprile 2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda, entrate in vigore il 12 agosto 2006.

² II D.Lgs. n. 152/2006 è stato successivamente modificato e integrato da: 1. D.L. 12 maggio 2006, n. 173 "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare ((e legislativa))" (pubblicato su G.U.R.I. n.110 del 13 maggio 2006), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 (pubblicata su G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 2006); 2. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." (pubblicato su G.U.R.I. n.230 del 3 ottobre 2006), convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (pubblicata su G.U.R.I. n. 277 del 28 novembre 2006 - Suppl. Ordinario n.223); 3. D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale." (pubblicato su G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2006); 4. L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n. 244); 5. D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse))" (pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 28 dicembre 2006), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (pubblicato su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 48); 6. D.L. 11 maggio 2007, n. 61 "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti" (pubblicato su G.U.R.I. n. 108 del 11 maggio 2007), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87 (pubblicata su G.U.R.I. n. 156 del 07 luglio 2007); 7. D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" (pubblicato su G.U.R.I. n. 158 del 10 luglio 2007 -Suppl. Ordinario n. 157); 8. D.L. 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie" (pubblicato su G.U.R.I. n. 254 del 31 ottobre 2007), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (pubblicata su G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2007); 9. D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205 "Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo" (pubblicato su G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228); 10. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2007), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (pubblicata su G.U.R.I. n. 51 del 29 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 47); 11. D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato su G.U.R.I. n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24); 12. D.L. 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee." (pubblicato su G.U.R.I. n.84 del 9 aprile 2008), convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (pubblicata su G.U.R.I. n. 132 del 07 giugno 2008); 13. D.L. 23 maggio 2008, n. 90 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" (pubblicato su G.U.R.I. n. 120 del 23 maggio 2008), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (pubblicato su G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2008); 14. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))" (pubblicato su G.U.R.I. n. 157 del 7 luglio 2008); 15. D.M. 16 giugno 2008, n. 131 "Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto." (pubblicato su G.U.R.I. n.187 del 11 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 189); 16. Sentenza Corte costituzionale 8 ottobre 2008, n. 335 (pubblicata su G.U.R.I. n. 43 del 15 ottobre 2008); 17.

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



D.L. 3 novembre 2008, n. 171 "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" (pubblicato su G.U.R.I. n. 258 del 4 novembre 2008), convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (pubblicata su G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2008); 18. D.L. 6 novembre 2008, n. 172 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale." (pubblicato su G.U.R.I. n.260 del 6 novembre 2008), convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (pubblicata su G.U.R.I. n. 2 del 03 gennaio 2009); 19. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" (pubblicato su G.U.R.I. n. 283 del 3 dicembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 268); 20. D.L. 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (pubblicato su G.U.R.I. n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 263), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (pubblicata su G.U.R.I. n. 22 del 28 gennaio 2009 - Suppl. Ordinario n. 14); 21. D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2009); 22. D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038)" (pubblicato su G.U.R.I. n.79 del 4 aprile 2009); 23. D.M. 14 aprile 2009, n. 56 "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». (09G0065)" (pubblicato su G.U.R.I. n.124 del 30 maggio 2009 - Suppl. Ordinario n. 83); 24. D.L. 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 97 del 28 aprile 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (pubblicata su G.U.R.I. n. 147 del 27 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 99); 25. D.L. 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini ((. . .)). (09G0091)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 150 del 1 luglio 2009), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicata su G.U.R.I. n. 179 del 04 agosto 2009, S.O. n. 140); 26. Sentenza Corte costituzionale 15 luglio 2009, n. 232 (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); 27. Sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 247 (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); 28. Sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 249 (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); 29. L. 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (09G0111)" (pubblicata su G.U.R.I. n.176 del 31 luglio 2009 -Suppl. Ordinario n. 136); 30. D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (09G0149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 228 del 1 ottobre 2009); 31. D.L. 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 223 del 25 settembre 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata su G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 215); 32. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (pubblicata su G.U.R.I. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ordinario n. 39); 33. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 20 del 26 gennaio 2010), convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (pubblicata su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2010); 34. L. 25 febbraio 2010, n. 36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (10G0047)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 59 del 12 marzo 2010); 35. D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 114), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (pubblicata su G.U.R.I. n. 174 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.174); 36. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 184); 37. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 156 del 7 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 148); 38. D.L. 8 luglio 2010, n. 105 "Misure urgenti in materia di energia. (10G0129)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 158 del 9 luglio 2010), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129 (pubblicata su G.U.R.I. n. 192 del 18 agosto 2010); 39. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis,

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. (10G0189)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 239 del 12 ottobre 2010); 40. D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (11G0035)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31); 41. D.L. 26 novembre 2010, n. 196 "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (10G0222)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 277 del 26 novembre 2010), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 (pubblicata su G.U.R.I. n. 18 del 24 gennaio 2011); 42. D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 269); 43. D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2010); 44. D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)" (pubblicato su G.U.R.I. n.303 del 29 dicembre 2010), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (pubblicata su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2011 – Suppl. Ordinario n. 53/L); 45. D. Ministero della Salute 23 marzo 2011 "Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (11A04163)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 28 marzo 2011); 46. D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55 "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. (11G0098)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 97 del 28 aprile 2011); 47. D.L. 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 110 del 13 maggio 2011), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicata su G.U.R.I. n. 160 del 2 luglio 2011); 48. D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)" (pubblicato su G.U.R.I. n.177 del 01 agosto 2011); 49. D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 "Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. (11G0159)" (pubblicato su G.U.R.I. n.167 del 20 luglio 2011); 50. D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (11G0192)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011); 51. D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162 "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 231 del 4 ottobre 2011); 52. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)" (pubblicato su G.U.R.I. n.284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 251); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 276); 53. D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)" (pubblicato su G.U.R.I. n.302 del 29 dicembre 2011), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (pubblicata su G.U.R.I. n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 36); 54. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 19 del 24 gennaio 2012 - Suppl. Ordinario n. 18), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata su G.U.R.I. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n. 53); 55. D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2012), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 24 marzo 2012); 56. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 9 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 27), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata su G.U.R.I. n. 82 del 06 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 69); 57. D.L. 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 52 del 2 marzo 2012), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (pubblicato su G.U.R.I. n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 85); 58. D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)" (pubblicato su G.U.R.I. n.147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata su G.U.R.I. n. 187 del 11 agosto 2012 -Suppl. Ordinario n. 171); 59. D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 125 "Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 182 del 6 agosto 2012); 60. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata su G.U.R.I. n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208); 61. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 124 del 29 maggio 2013 - Suppl. Ordinario n. 42); 62. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013 "Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815)" (pubblicato su G.U.R.I. n.77 del 2 aprile 2013); 63. D.L. 4 giugno 2013, n. 61 "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2013), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89 (pubblicata su G.U.R.I. n. 181 del 03 agosto 2013); 64. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno 2013 - Suppl. Ordinario n. 50), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata su G.U.R.I. n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63); 65. L. 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)" (pubblicata su G.U.R.I. n.194 del 20 agosto 2013); 66. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 agosto 2013 "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche. (13A06936)" (pubblicato su G.U.R.I. n.193 del 19 agosto 2013); 67. D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 204 del 31 agosto 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicato su G.U.R.I. n. 255 del 30 ottobre 2013); 68. D.M. 27 novembre 2013, n. 156 "Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (14G00002)" (pubblicato su G.U.R.I. n.10 del 14 gennaio 2014); 69. D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 289 del 10 dicembre 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (pubblicata su G.U.R.I. n. 32 del 8 febbraio 2014); 70. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 23 dicembre 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (pubblicato su G.U.R.I. n. 43 del 21 febbraio 2014); 71. D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2014); 72. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 gennaio 2014 "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». (14A00736)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 10 febbraio 2014); 73. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (14G00058)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 27); 74. D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



(RAEE). (14G00064)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 73 del 28 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 30); 75. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 aprile 2014 "Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (14A04533)" (pubblicato su G.U.R.I. n.136 del 14 giugno 2014); 76. D.L. 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicato su G.U.R.I. n. 192 del 20 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 72); 77. D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (14G00126)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 12 agosto 2014); 78. D.L. 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (pubblicata su G.U.R.I. n. 262 del 1 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n.85); 79. L. 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 261 del 10 novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 83); 80. L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203)" (pubblicata su G.U.R.I. n.300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99); 81. D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2014), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2015); 82. D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015) "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (15G00005)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 3 del 5 gennaio 2015), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (pubblicata su G.U.R.I. n. 53 del 05 marzo 2015); 83. L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 2015); 84. D.L. 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 32), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (pubblicata su G.U.R.I. n. 188 del 14 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 49); 85. L. 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 178 del 3 agosto 2015); 86. D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145 "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (15G00159)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 215 del 16 settembre 2015); 87. D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 250 del 27 ottobre 2015); 88. L. 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70); 89. L. 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016); 90. D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2015); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (pubblicata su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2016); 91. Sentenza Corte costituzionale 23 febbraio 2016, n. 51 (pubblicata su G.U.R.I. n. 11 del 16 marzo 2016); 92. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2016, n. 99 "Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore). (16G00110)" (pubblicato su G.U.R.I. n.135 del 11 giugno 2016); 93. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 118 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (16G00129)" (pubblicato su G.U.R.I. n.151 del 30 giugno 2016); 94. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 123

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



norme", comma 1., lettera I), della Sezione IV "Disposizioni transitorie e finali", Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", stabilisce che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: (...Omissis...) I) la legge 18 maggio 1989, n. 183.».

"Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)" (pubblicato su G.U.R.I. n.158 del 8 luglio 2016); 95. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 134 "Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. (16G00148)" (pubblicato su G.U.R.I. n.168 del 20 luglio 2016); 96. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 maggio 2016 "Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. (16A04860)" (pubblicato su G.U.R.I. n.152 del 1 luglio 2016); 97. D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141)" (pubblicato su G.U.R.I. n.162 del 13 luglio 2016); 98. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2016"Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182)" (pubblicato su G.U.R.I. n.165 del 16 luglio 2016); 99. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016 "Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (16A05427)" (pubblicato su G.U.R.I. n.169 del 21 luglio 2016); 100. L. 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)" (pubblicata su G.U.R.I. n.186 del 10 agosto 2016); 101. D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005)" (pubblicato su G.U.R.I. n.10 del 13 gennaio 2017 - Suppl. Ordinario n. 3); 102. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini. (16G00260)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2016); Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2017 - Suppl. Ordinario n. 14); 103. D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 9 febbraio 2017); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (pubblicata su G.U.R.I. n. 84 del 10 aprile 2017); 104. Sentenza Corte costituzionale 21 marzo 2017, n. 75 (pubblicata su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016); 105. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 marzo 2017 "Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE. (17A02549)" (pubblicato su G.U.R.I. n.86 del 12 aprile 2017); 106. D.L. 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 95 del 24 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n. 20); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31); 107. D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 145 del 24 giugno 2017); 108. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)" (pubblicato su G.U.R.I. n.156 del 06 luglio 2017); 109. D.L. 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)" (pubblicato su G.U.R.I. n.141 del 20 giugno 2017).

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



L'ex Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" (pubblicata su G.U.R I. n. 120 del 25 maggio 1989 – Suppl. Ordinario n. 38)³ (TESTO IN VIGORE FINO AL 28/04/2006), all'art.13 "Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione", comma 1., del Titolo II "Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse", Capo I "Gli Ambiti", stabiliva che: «L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.».

«I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977 (...Omissis...)» (art. 13, comma 2.).

All'art. 13, comma 3., la legge stabiliva inoltre che: «Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.».

All'art. 14 "Bacini di rilievo nazionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilevo nazionale per il versante adriatico e tirrenico,

All'art. 15 "Bacini di rilievo interregionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilievo interregionale, che per la Regione Puglia erano quelli del versante adriatico individuati alla lettera a) numeri 9) "Saccione (Molise, Puglia)", 10) "Fortore (Campania, Molise, Puglia)", e 11) "Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia)", e quelli del versante ionico, individuato alla lettera b), numero 1) "Bradano (Puglia, Basilicata)".

All'art. 16. "Bacini di rilievo regionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge stabiliva inoltre che: «Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.».

La Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'art. 53 "Finalità" del Capo I "Principi generali", Titolo I "Principi generali e competenze", Sezione I "Norme in materia di difesa del suolo e lotta ala disertificazione" della Parte Terza, al comma 1., così recita: «Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.».

Di seguito alcune definizioni estratte dall'art. 54 "Definizioni"⁴, comma 1., del Capo I, Titolo I, Sezione I della Parte Terza:

_

³ Entrata in vigore della Legge: 09 giugno 1989.

⁴ L'art. 54 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 4 marzo 2014**, **n. 46** "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (14G00058)" (*pubblicato su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 27*), il quale ha disposto (con l'art. 34, comma 1., lettera d)) l'abrogazione della lettera a), comma 1., dell'art. 54; **2. L. 28 dicembre 2015**, **n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (*pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016*), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 1., l'introduzione delle lettere z-bis) e z-ter) all'art. 54, comma 1..

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



- b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
- c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- (...Omissis...)
- f) **fiume**: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo:
- (...Omissis...)
- I) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- (...Omissis...)
- q) **reticolo idrografico**: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
- r) **bacino idrografico**: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- s) **sottobacino o sub-bacino**: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.
- t) **distretto idrografico**: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici; (...Omissis...)
- z-bis) **Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino**: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
- z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.

L'art. 63 "Autorità di bacino distrettuale"⁵, comma 1., del Capo II "Competenze", Titolo I, Sezione I, della Parte Terza, stabilisce che: «In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino" (...Omissis...)». Al comma 10., lettera a), il suddetto articolo stabilisce che: «Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione

⁵ L'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 63, commi 2. e 4.; **2. L. 28 dicembre 2015, n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 2.), la modifica dell'art. 63.

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, (...Omissis...)».

Ai sensi dell'art. 51, comma 4., della L. 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016): «Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (...Omissis...)».

L'art. 64 "Distretti idrografici" del Capo I "I distretti idrografici", Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi", Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici: (...Omissis...) e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: (...Omissis...)

- 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; (...Omissis...)
- 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; (...Omissis...)»

Ai sensi dell'art. 65 "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale", comma 1., del Capo II "Gli strumenti", Titolo II, Sezione I, della Parte Terza: «Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.».

«Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. (...Omissis...)» (art. 65, comma 2.).

_

⁶ L'art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. L. 28 dicembre 2015**, **n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (*pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016*), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 5.), la modifica dell'art. 64.

⁷ L'art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010**, **n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (*pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184*), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 65, comma 7..

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



Ai sensi dell'art. 65, comma 4.: «Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. (...Omissis...)».

L'art. 67 "i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio" del Capo II, Titolo II, Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.» (...Omissis...).

2.2. Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI Puglia)

Con L.R. (Puglia) 9 Dicembre 2002, n. 19 "Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia" (pubblicata su B.U.R.P. n. 156 del 9 dicembre 2002) la Regione Puglia ha istituito «(...Omissis...) in attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 Agosto 1998, n. 267, un'unica Autorità di bacino, in seguito denominata "Autorità di bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del Consiglio regionale n. 109 del 18 Dicembre 1991, che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con provvedimento n. 110 del 18 Dicembre 1991» (art. 1 "Finalità della legge", comma 1., del Titolo I "Disposizioni generali").

«I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.» (art. 9 "Piani di bacino", comma 1., del Titolo III "Piano di Bacino e Programma").

In data 30 novembre 2005 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con Deliberazione n. 39 del 30 novembre 2005 avente a Oggetto: "L.R. n. 19 del 9/12/2002 art. 9 comma 8 approvazione del Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto Idrogeologico" e delle relative misure di salvaguardia", ha

⁸ L'art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (*pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184*), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 67, commi 3. e 4..

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI Puglia) per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto.

Ai sensi dell'art. 23 "Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano", comma 1., del Titolo V "Procedure di formazione, revisione, verifica e aggiornamento del PAI" delle NTA del PAI dell'AdB Puglia: «Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è approvato secondo le procedure contenute nell'art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.».

«Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è reso pubblico e consultabile sul sito web dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it)» (art. 23, comma 2.).

Ai sensi dell'art. 1 "Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)", comma 1., del Titolo I "Piano di Bacino della Regione Puglia Stralcio Assetto Idrogeologico" delle NTA del PAI Puglia: «Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.».

«Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 Maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia» (art.1, comma 2.).

Ai sensi dell'art. 2 "Ambito di applicazione" del Titolo I delle NTA del PAI Puglia: «Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 Dicembre 1991 e n. 110 del 18 Dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.».

Ai sensi dell'art. 3 "Elaborati del PAI", Titolo I delle NTA del PAI Puglia, il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale;
- 2. Norme Tecniche di Attuazione;
- 3. Allegati ed elaborati cartografici.

Ai sensi dell'art. 4 "Disposizioni generali", comma 1., del Titolo II "Assetto idraulico" delle NTA del PAI Puglia, in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del Titolo II le aree di cui agli artt: 6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali"; 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)"; 8 "Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)"; 9 "Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)"; e 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale".

Inoltre, ai sensi del comma 2. del medesimo articolo, in tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre alle disposizioni del Titolo II, quelle dei Titoli IV "Programmazione ed attuazione delle azioni PAI", V "Procedure di formazione, revisione, verifica e aggiornamento del PAI", e VI "Disposizioni generali e finali" delle NTA del PAI Puglia.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3.: «Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.».

«La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.» (art. 4, comma 4.).

«Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.» (art. 4, comma 5.).

«Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.» (art. 4, comma 6.).

«I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.» (art. 4, comma 7.).

(...Omissis...)

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



L'art. 6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" del Titolo II delle NTA del PAI Puglia, al comma 1., stabilisce che: «Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali ove vige il divieto assoluto di edificabilità.».

«Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica» (art. 6, comma 2.)

«In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
- b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
- c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
- d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.» (art. 6, comma 3.).

«All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.» (art. 6, comma 4.).

(...Omissis...)

«Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi

⁹ "Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

¹⁰ "Alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

[&]quot;Area golenale: porzione di territorio contermine all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.» (art. 6, comma 7.).

«Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.» (art. 6, comma 8.).

L'art. 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale" del Titolo II delle NTA del PAI Puglia, al comma 1., stabilisce che: «Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.».

«All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36¹², sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.» (art. 10, comma 2.).

«Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.» (art. 10, comma 3.).

Ai sensi dell'art. 36 "Definizioni" del Titolo VII "Glossario" delle NTA del PAI Puglia, ai fini del PAI s'intende per:

- Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
- Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
- Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Ai sensi dell'art. 11 "Disposizioni generali", comma 1., del Titolo III "Assetto Geomorfologico" delle NTA del PAI Puglia, in relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del Titolo III le aree di cui agli artt: 13 "Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)"; 14 "Interventi consentiti nelle aree

^{12 &}quot;Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)"; e 15 "Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)".

Inoltre, ai sensi del comma 2. del medesimo articolo, in tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre alle disposizioni del Titolo III, quelle dei Titoli IV "Programmazione ed attuazione delle azioni PAI", V "Procedure di formazione, revisione, verifica e aggiornamento del PAI", e VI "Disposizioni generali e finali" delle NTA del PAI Puglia.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3.: «Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;
- c) non compromettere la stabilità del territorio;
- d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;
- e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.».

«La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.» (art. 11, comma 4.).

«Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.» (art. 11, comma 5.).

«Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.» (art. 11, comma 6.).

«I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.» (art. 11, comma 7.). (...Omissis...)

Ai sensi dell'art. 36 "Definizioni" del Titolo VII "Glossario" delle NTA del PAI Puglia, ai fini del PAI s'intende per:

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



- Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescienti;
- Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
- Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;

Per l'individuazione delle classi di rischio, con riferimento al D.P.C.M. 29 Settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 Giugno 1998, n. 180", al Par. IV.3 "Definizione delle Classi di Rischio Capitolo" del Cap. IV "Metodologie utilizzate per la analisi del rischio Idrogeologico" della Relazione generale del PAI Puglia sono definite quattro classi di rischio in funzione dei danni attesi, che vanno dalla classe più elevata di rischio R4 con la perdita di vite umane alla classe meno elevata R1 dove si riscontrano danni molto lievi agli edifici, secondo la classificazione di seguito riportata:

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli
 edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle
 attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio economiche.

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



2.2.1. Titolo II "Assetto idraulico" delle NTA del PAI Puglia

Ai sensi dell'art. 4 "Disposizioni generali", comma 1., del Titolo II "Assetto idraulico" delle NTA del PAI Puglia, in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, sono soggetti alle norme del Titolo II le aree di cui agli artt: 6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali"; 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)"; 8 "Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)"; 9 "Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)"; e 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale".

Inoltre, ai sensi del comma 2. del medesimo articolo, in tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre alle disposizioni del Titolo II, quelle dei Titoli IV "Programmazione ed attuazione delle azioni PAI", V "Procedure di formazione, revisione, verifica e aggiornamento del PAI", e VI "Disposizioni generali e finali" delle NTA del PAI Puglia.

Nello specifico, l'art. 6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" del Titolo II delle NTA del PAI Puglia, al comma 1., stabilisce che: «Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico¹³ in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo¹⁴ e le aree golenali¹⁵, ove vige il divieto assoluto di edificabilità »

«Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica» (art. 6, comma 2.)

«In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
- b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
- c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
- d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

Pagina 18 di 28

-

^{13 &}quot;Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

¹⁴ "Alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

¹⁵ "Area golenale: porzione di territorio contermine all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.» (art. 6, comma 3.).

«All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.» (art. 6, comma 4.).

(...Omissis...)

«Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.» (art. 6, comma 7.).

«Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.» (art. 6, comma 8.).

L'art. 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)", al comma 1., stabilisce che: «Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza e di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;».

Il comma 2. dell'art. 7 stabilisce infine che: «Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).».

L'art. 8 "Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)", al comma 1., stabilisce che: «Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Il comma 2. dell'art. 8 stabilisce infine che: «Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k)».

L'art. 9 "Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)", al comma 1., stabilisce che: «Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.».

Il comma 2. dell'art. 9 stabilisce inoltre che: «Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.».

(...Omissis...)

L'art. 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale" del Titolo II delle NTA del PAI Puglia, al comma 1., stabilisce che: «Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.».

«All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36¹⁶, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.» (art. 10, comma 2.).

«Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.» (art. 10, comma 3.).

^{16 &}quot;Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni" (art. 36"Definizioni" del Titolo VII "Glossario").

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



3. DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE

Unità fondamentale dell'impianto è la postazione di macchina in cui trova collocazione ciascun aerogeneratore. Le postazioni di macchina sono tante quanti gli aerogeneratori da installare e, salvo inevitabili adattamenti locali dovuti alle differenze orografiche presenti in un sito di montagna, presentano il più elevato grado di standardizzazione possibile in termini di dimensioni, forma e disposizione dell'aerogeneratore al suo interno. Si rammenta che nel caso specifico, prevedendo l'utilizzo di macchine di grande taglia, la trasformazione BT/MT trova posto nella torre che consente di contenere le apparecchiature elettriche per il collegamento ad un sistema di cavidotti interrati che portano l'energia elettrica fino al punto di consegna alla rete elettrica di distribuzione.

Le postazioni di macchina, opere di tipo "puntuale" se confrontate all'estensione complessiva dell'impianto, sono collegate da due sistemi a rete: uno, superficiale, è costituito dalla viabilità di servizio all'impianto che deve permettere l'accessibilità a ciascun aerogeneratore durante tutta la vita utile dell'impianto; l'altro, reso invisibile in quanto interrato, è formato da cavi di potenza e da una fibra ottica per i segnali.

Normalmente vi è convenienza a tenere sovrapposte queste due tipologie di opere lineari, facendo correre le linee elettriche interrate in asse o al bordo delle strade di servizio.

• Accessi e viabilità: l'accesso al sito eolico è garantito da strade provinciali e/o comunali; le strade che collegheranno i rami dell'impianto alle WTG di progetto saranno create ex-novo. I cavidotti in media tensione di collegamento tra la cabina di sezionamento e la stazione elettrica di consegna (SE di utenza) saranno interrati lungo la sede viaria di strade vicinali e/o comunali esistenti così come la porzione di cavidotto AT che realizzerà l'interconnessione tra la Stazione di Utenza (SE) e la Stazione di Smistamento della rete (SSE).

Nei tratti di viabilità esistente, quando necessari, saranno previsti adeguamenti del fondo stradale per tutto il tratto che conduce all'impianto.

I tratti stradali di nuova costruzione, che si realizzeranno per il collegamento della viabilità esistente alle piazzole di montaggio delle WTG, saranno del tipo "strade bianche", con strato di fondazione e di usura in pietrame, senza alcuna stesura di calcestruzzo o conglomerato bituminoso.

 Postazioni di macchina (piazzole): con postazione di macchina si intende quell'area permanente a servizio dell'aerogeneratore ed alla piazzola di montaggio.

I materiali che saranno utilizzati per la costruzione delle piazzole dovranno garantire il drenaggio delle acque meteoriche; pertanto, in superficie si utilizzerà del misto stabilizzato, dello spessore non inferiore a cm. 30, mentre lo strato di base sarà dato da pietrame di grossa pezzatura, dello spessore non inferiore a cm. 70. Le singole piazzole avranno una superficie tale da garantire una parte destinata allo scarico dei materiali (conci di torre, navicella, pale) e la restante destinata al

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



posizionamento delle gru e alla movimentazione dei componenti dell'aerogeneratore, durante le fasi di assemblaggio. La postazione di macchina, al pari della viabilità, è stata progettata nel rispetto dell'ambiente fisico in cui sarà inserita; particolare attenzione è stata posta agli sbancamenti dei terreni riducendone al minimo il movimento terra: preferibilmente saranno poste in prossimità della viabilità esistente, tenendo conto dell'orografia del terreno.

Il terreno risultante dagli sbancamenti sarà riutilizzato in parte come riporto generale dell'area di sedime del plinto e in parte per la sistemazione e il ripristino del manto vegetale delle piazzole, riducendo al minimo, nel caso di terreno non vegetale, lo smaltimento di materiale a discarica.

Particolare cura sarà rivolta al ripristino ambientale post operam, con l'inerbimento delle aree utilizzate per le piazzole e aree di servizio.

Le piazzole saranno eventualmente corredate da uno o più fari di illuminazione diretti alle macchine, con comando di accensione – spegnimento dal fabbricato servizi, per consentire al personale di servizio il controllo visivo degli aerogeneratori anche nelle ore notturne; in fase di esercizio saranno mantenute sgombre da ostacoli in quanto l'area servirà per effettuare le operazioni di controllo e manutenzione degli aerogeneratori.

Fondazioni degli aerogeneratori: la struttura di fondazione sarà del tipo a plinto in calcestruzzo armato su pali trivellati a sezione circolare, disposti nei vertici e in corrispondenza delle sezioni mediane del plinto; il sistema dovrà essere adeguatamente proporzionato in modo da assorbire e trasmettere al terreno carichi e sollecitazioni prodotte dalla struttura sovrastante. La sovrastante torre, a sezione tubolare, sarà resa solidale alla fondazione mediante un collegamento flangiato dato da una gabbia circolare di tirafondi, anch'essi in acciaio, inglobati nella stessa fondazione all'atto del getto. Il dado sarà completamente interrato o ricoperto dalla sovrastruttura in materiale arido della piazzola di servizio. Il blocco di fondazione avrà l'estradosso posto alla quota del piano di campagna e sarà così costituito: una platea di sottofondazione in conglomerato cementizio di di 32,00x32,00x0.20 mt, un basamento in c.a.o. a pianta circolare del diametro di 30,00 mt. con sovrastante dado di collegamento nel quale sarà annegato il concio della torre della macchina.

Si riportano qui di seguito (**Tabella 3.1.**) le coordinate geografiche degli aerogeneratori del parco eolico "POGGIO IMPERIALE", espresse nel sistema di riferimento UTM/WGS84 - Fuso 33:

Tabella 3.1.: Coordinate dei n° 10 aerogeneratori (ID.: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10) del layout di progetto.

ID. WTG	Coordinate (UTM/WGS84 - Fuso 33)		
	EST	NORD	
A1	533260.6232	4629049.9260	
A2	533637.1181	4629407.5192	
A3	534075.7361	4629662.1163	
A4	534398.5891	4630089.8718	
A 5	534818.8569	4630631.9433	

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



A6	535374.5862	4630968.2954
A 7	535754.9725	4631266.1197
A 8	536327.6890	4631551.9872
A9	536491.8385	4631970.9800
A10	536357.8610	4632435.5758

L'interfaccia tra la fondazione e il fusto di sostegno sarà determinata in fase di progettazione esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice degli aerogeneratori. Il dimensionamento finale della fondazione sarà dettato dal risultato delle indagini geologiche e dei relativi sondaggi eseguiti in sito.

Nella fondazione, oltre al cestello tirafondi previsto per l'ancoraggio della torre, troveranno ospitalità n° 5 tubazioni passacavo in PVC corrugato, nonché gli opportuni collegamenti alla rete di terra.

- Opere di difesa idraulica: circa gli aspetti relativi alla regimentazione delle acque meteoriche occorre premettere che la natura delle opere sopra descritte, da un lato, e le condizioni geologiche generali del sito, dall'altro, non richiedono un vero e proprio sistema di smaltimento delle acque reflue. In fase di esercizio dell'impianto, in condizioni di normale piovosità, non sono da temere fenomeni di erosione superficiale incontrollata in quanto tutte le aree permanentemente transitabili (strade e piazzole di servizio) non saranno asfaltate; pertanto, a protezione di strade e piazzole sono previste delle semplici cunette di guardia da realizzarsi sul lato di monte delle zone in sterro, più specificamente ai piedi delle scarpate delle postazioni di macchina e sul lato di monte delle strade di servizio a mezza costa. In corrispondenza degli impluvi, saranno realizzati dei semplici taglienti in pietrame in modo da permettere lo scolo delle acque drenate dalle cunette di guardia in modo non erosivo. È inoltre da escludere la presenza di piste residuali di cantiere in cui l'acqua piovana possa incanalarsi e ruscellare liberamente.
- Aree di cantiere: in fase di costruzione, sarà realizzata un'area recintata temporanea destinata all'allocazione dei container adibiti allo stoccaggio dei materiali di piccolo volume, attrezzature varie e uffici. Con l'avvio del cantiere è necessario realizzare alcuni accessi all'area dell'impianto, e brevi raccordi da risistemare, in termini di movimento terra, si ha certamente un impatto poco significativo essendo le opere aperte sulla sommità del crinale, tale da favorire una scelta progettuale rispettosa dell'ambiente.

La fase d'installazione degli aerogeneratori prende avvio con il trasporto sul sito dei pezzi da assemblare: la torre, suddivisa in 5/6 tronchi tubolari di circa 20,00-25,00 metri di lunghezza ciascuno, la parte posteriore della navicella, il generatore, e le tre pale, di lunghezza fino a circa 50,00 m. Il trasporto sarà effettuato in stretto coordinamento con la sequenza di montaggio delle singole macchine, che prevede nell'ordine:

Il montaggio del tronco di base della torre sulla fondazione;

Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



- Il montaggio del tronco intermedio su quello di base;
- Il montaggio del tronco di sommità sull'intermedio;
- Il sollevamento della navicella e del generatore sulla torre;
- L'assemblaggio a terra delle tre pale sul mozzo;
- Il montaggio, infine, del rotore alla navicella.

Queste operazioni saranno effettuate da un'unica autogru di grande portata, coadiuvata da gru di supporto di minore portata, per la cui manovra e posizionamento è richiesta un'area minima permanente in misto granulometrico consolidato; porzioni di terreno esterne ad essa, che saranno comunque lasciate indisturbate, saranno invece impiegate temporaneamente per la posa a terra e l'assemblaggio delle tre pale al mozzo prima del suo sollevamento in altezza.

Cavidotto: la costruzione del cavidotto comporta un impatto minimo per via della scelta del tracciato (in fregio alla viabilità), per il tipo di mezzo impiegato (un escavatore con benna stretta) e per la minima quantità di terreno da portare a discarica, potendo essere in gran parte riutilizzato per il rinterro dello scavo a posa dei cavi avvenuta.

La posa del cavo sarà effettuata su un letto di sabbia posta sul fondo dello scavo. Il rinterro avverrà mediante l'utilizzo di terreno selezionato e vagliato proveniente dallo scavo stesso previa apposizione di opportuni nastri segnalatori.



Particolare posa cavi elettrici.

La costruzione del cavidotto, dunque, avverrà senza comportare arature profonde e/o movimenti di terra che possano alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, modificando l'aspetto esteriore o lo stato fisico dei luoghi rispetto alla situazione ante operam. Per quanto attiene la posa di cavi Mt interrati a margine di strade esistenti si precisa che, al termine dell'esecuzione dei lavori, si provvederà al

Renvico Italy S.r.l.

Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



ripristino della situazione ante operam delle carreggiate stradali; perciò gli interventi previsti non determineranno alcune modifiche territoriali o modifiche dello stato fisico dei luoghi.

Tuttavia, lo sviluppo del tracciato interrato del cavidotto, per quel che attiene il tratto di collegamento interno tra gli aerogeneratori e la cabina di sezionamento (CS) e d'interconnessione tra questa e la stazione di consegna (SE), prevede, tra i vari attraversamenti, anche quelli sub-alveo in corrispondenza dei corsi d'acqua denominati: "F.so Grotte" (ID. Sezione di attraversamento: A1), "(Affluente di) F.so di Chiagnemamma" (ID. Sezione di attraversamento: A2), "Torrente Candelaro" (ID. Sezione di attraversamento: A4).

Tali attraversamenti saranno realizzati per mezzo della tecnica dello spingitubo/*microtunnelling*, una delle principali tecnologie *no-dig* idonea per la posa in opera di nuove condotte interrate che consente attraversamenti in galleria di corsi d'acqua, zone soggette a tutela ambientale, ecc..

La scelta della costruzione di un tunnel di piccolo diametro alternativo allo scavo di trincee è stato condizionato dall'opportunità di non andare ad intervenire negli alvei dei fiumi, in modo da evitare possibili ripercussione sull'equilibrio idrogeologico e ambientale degli stessi (per approfondimenti si veda la Relazione Idraulica).


Postazioni di macchina, piazzole, viabilità di nuova formazione e cavidotto interrato a servizio dell'impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento denominato "Parco eolico POGGIO IMPERIALE", da realizzarsi in località "Giardina" nel Comune di Poggio Imperiale (FG).



4. CONCLUSIONI

Come si evince chiaramente dagli elaborati grafici in allegato alla presente relazione (*vedi:* Allegato A), nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade in aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.), in Aree a Media pericolosità idraulica (M.P.), a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.), per cui si omette la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Ancora, utilizzando per la risoluzione dei n° 4 (quattro) attraversamenti individuati la tecnologia *no-dig* del *microtunnelling*, si può ragionevolmente affermare che nessuno degli elementi di progetto (aerogeneratori, piazzole di servizio, nuova viabilità, cavidotti, e SE) ricade all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, per cui si omette la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36 NTA del PAI, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.





Autorità di Bacino della Puglia

PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Novembre 2005

Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

TITOLO I – PIANO D	I BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO "ASSETTO IDROGEOLOGICO"	1
ARTICOLO 1	Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	
ARTICOLO 2	Ambito di applicazione	
ARTICOLO 3	Elaborati del PAI	
	O IDRAULICO	
ARTICOLO 4	Disposizioni generali	
ARTICOLO 5	Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica	4
ARTICOLO 6	Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali	
ARTICOLO 7	Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)	
ARTICOLO 8	Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)	
ARTICOLO 9	Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)	
ARTICOLO 10	Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale	
TITOLO III – ASSETT	ΓO GEOMORFOLOGICO	
ARTICOLO 11	Disposizioni generali	
ARTICOLO 12	Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica	
ARTICOLO 13	Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)	
ARTICOLO 14	Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)	
ARTICOLO 15	Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)	
TITOLO IV – PROGR	AMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI	
ARTICOLO 16	Finalità delle azioni	13
ARTICOLO 17	Obiettivi di sicurezza idraulica	14
ARTICOLO 18	Obiettivi di sicurezza geomorfologica	14
ARTICOLO 19	Programma degli interventi di messa in sicurezza.	
ARTICOLO 20	Adeguamento degli strumenti di governo del territorio	15
ARTICOLO 21	Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena	
ARTICOLO 22	Protezione Civile	
TITOLO V – PROCEI	DURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI	17
ARTICOLO 23	Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano	17
ARTICOLO 24	Procedure di integrazione e modifica del PAI	17
ARTICOLO 25	Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità	ı
idraulica e geomo	rfologica	18
ARTICOLO 26	Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai	
contenuti e alle pr	escrizioni del PAI	
ARTICOLO 27	Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati	19
ARTICOLO 28	Sistema informativo territoriale	19
TITOLO VI – DISPOS	SIZIONI GENERALI E FINALI	21
ARTICOLO 29	Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche	21
ARTICOLO 30	Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraul	lica e
geomorfologica	21	
ARTICOLO 31	Riordino e gestione del vincolo idrogeologico	21
ARTICOLO 32	Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione	
ARTICOLO 33	Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico	22
ARTICOLO 34	Aree naturali protette	
ARTICOLO 35	Direttive per l'assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità	
TITOLO VII – GLOSS	SARIO	23
ARTICOLO 36	Definizioni	23

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

- 1. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
- 2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
- 3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
- 4. Il PAI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai sensi della normativa vigente.
- 5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
- 6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale;
- 2. Norme Tecniche di Attuazione;
- 3. Allegati ed elaborati cartografici.

TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

ARTICOLO 4 Disposizioni generali

- 1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
- 2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
- 3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- 4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
- 5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
- 6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
- 7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
- 8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
- 9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di guanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

- Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.
- 2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
- 3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

- 4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
- 5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
- 6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.
- 7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
- 8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

- 1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale:
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico:
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse

pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- 2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

- 1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale:
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non

delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
- 2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

- 1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.
- 2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
- 3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

- 1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.
- 2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.
- 3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

TITOLO III - ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ARTICOLO 11 Disposizioni generali

- In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
- 2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
- 3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;
 - c) non compromettere la stabilità del territorio;
 - d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;
 - e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 - g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- 4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
- Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
- 6. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
- 7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
- 8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica.
- 9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

- 10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.
- 11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinata all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica

Nelle aree di cui agli art. 13, 14 e 15 sono consentiti:

- a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)

- 1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
 - b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;

- d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
- 2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)

- 1 Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.
 - b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.
- 2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)

- 1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
- 2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
- 3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

ARTICOLO 16 Finalità delle azioni

- 1. Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obbiettivo è perseguito mediante:
 - a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;
 - b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
 - c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;
 - d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
- 2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:
 - a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;
 - b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
 - c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
 - d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
 - e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
 - f) favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
- 3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
 - a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
 - b) diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
 - c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
 - d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti;
 - e) protezione e conservazione del suolo mediante l'uso della buona pratica agricola e la limitazione dell'azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;

- f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la consequente estinzione di popolazioni animali;
- g) naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
- h) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adequate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, così come definiti all'art. 36.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree a media pericolosità idraulica (MP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (BP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto del tessuto insediativo esistente.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosità da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.G.3 e P.G.2, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine interessato da tessuto insediativo.

Nelle aree a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.

ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza

- 1. Il PAI si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e s.m.i., redatti tenendo conto delle finalità di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
- 2. Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico.
- 3. La programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 21 della Legge 183/1989 è predisposta sulla base della riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo ricompreso nel territorio di applicazione del PAI. La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.
- 4. Nell'ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.

ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio

- 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.
- A seguito dell'approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI.
- 3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI.
- 4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 24.

ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena

L'Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai sensi della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

ARTICOLO 22 Protezione Civile

1. Oltre a quanto gia stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano, in relazione all'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla

Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

- rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.
- 2. L'Autorità di Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità summenzionate.

TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI

ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano

- 1. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è approvato secondo le procedure contenute nell'art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.
- 2. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è reso pubblico e consultabile sul sito web dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it).

ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI

- 1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
- 2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verifichino:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
- 3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografia in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
- 4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
- 5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 20 devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.
- 7. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.

ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

- 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
- L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.
- 3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
- 4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
- 5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
- 6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l'Autorità di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e possono essere integrate da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato dall'amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
- 7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 24 comma 4 e notificate agli interessati.

ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI

- I pareri dell'Autorità di Bacino in merito alla conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
- 2. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite le commissioni tecniche per l'istruttoria.

ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:

- a) atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
- b) individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;
- c) interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale

- 1. L'Autorità di Bacino si avvale del Sistema Informativo Territoriale della Autorità di Bacino della Puglia, integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.
- 2. Il Sistema Informativo Territoriale è destinato all'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità e garantire in tal modo:
 - a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
 - b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d'emergenza;
- 3. Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l'Autorità di Bacino:
 - a) predispone nel proprio sito web uno "sportello" dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento del PAI;
 - pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne nel tempo l'evoluzione;
 - c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio;

d)	acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per aggiornare costantemente lo stato reale dell'uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche

- Entro dodici mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti, ai sensi della Legge 112/98 e s.m.i., sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua e le relative necessità in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.
- 2. Entro diciotto mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da perseguire, previo parere dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

- 1. Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle attività estrattive a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. In tal caso, l'Autorità di Bacino esprime parere vincolante sulla compatibilità di tale attività con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
 - a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m³, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell'officiosità delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'officiosità delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 5.000 m³.

Tali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente che si impegna a fornirne comunicazione all'Autorità di Bacino.

3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali e regionali delle attività estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di conformità con gli obiettivi del PAI.

ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico

1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e

- urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica allegata al PAI.
- L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del DLgs n. 152/1999, l'Autorità di Bacino, entro 36 mesi dall'approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui all'art. 24.

ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico

- Per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
- 2. Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, individuandone l'esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un'efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l'espropriazione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

ARTICOLO 34 Aree naturali protette

Per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione Speciale – le norme dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n. 394/1991 e del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003.

ARTICOLO 35 Direttive per l'assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità

L'Autorità di Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi dalla approvazione del PAI.

TITOLO VII - GLOSSARIO

ARTICOLO 36 Definizioni

Ai fini del PAI si intende per:

Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;

Alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescienti;

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Area golenale: porzione di territorio contermine all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante;

Area inondabile: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Può essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

Entità E: indica il valore economico del bene;

Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermine all'area golenale;

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;

Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;

Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;

Frana stabilizzata: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente o artificialmente rimosse;

Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

Pericolosità P.: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento nell'intervallo temporale t;

Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;

Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come *equazione del rischio*:

 $R=E \times V \times P_t$;

Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni; **Suscettibilità geomorfologica**: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo; **Tempo di ritorno T**_R: una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno T_R é il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

Vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.